

(N. 725)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1954

Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stati stanziati, per interventi di pronto soccorso: 750 milioni sul capitolo 164 (Italia continentale), 240 milioni sul capitolo 206, articolo 17 (Sicilia) e 5 milioni sul capitolo 209, articolo 12 (Sardegna).

A causa del susseguirsi di violenti alluvioni in quasi tutto il territorio nazionale, che hanno richiesto numerosi interventi urgenti per la tutela della pubblica incolumità, per il ripristino del transito, per la difesa di centri abitati e per il ricovero delle numerose famiglie rimaste senza tetto, detti stanziamenti sono stati rapidamente assorbiti e si è venuta

a determinare una situazione assai grave. Infatti, mentre si sono susseguite le richieste dei Provveditorati alle opere pubbliche per ottenere nuove assegnazioni, per fronteggiare situazioni di emergenza, il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto corrispondere alle richieste stesse per mancanza di fondi. Nè è a dire che il prelevamento disposto dal fondo di riserva, in 300 milioni, per integrare il capitolo 164, è stato sufficiente per far fronte alle richieste stesse dato che esse assommano, a tutt'oggi, a ben lire 3.689.000.000.

Nonostante la mancanza di fondi, non pochi lavori, per la loro assoluta inderogabilità, si sono dovuti autorizzare, per un importo com-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plessivo che ha raggiunto sinora la cifra di lire 1.284.000.000 e si rende necessario quindi provvedere ora ai relativi pagamenti.

Al fine di alleviare tale difficile situazione, previ accordi col Ministero del tesoro, è stato predisposto l'unito disegno di legge che dispone

lo stanziamento di 700 milioni. All'onere derivante dall'autorizzazione della spesa si fa fronte colle disponibilità del primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 che è stato di recente presentato al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione, della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Alla spesa prevista dal precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.